Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CEE) N. 32/82 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 1982

che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine

(GU L 4 del 8.1.1982, pag. 11)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CEE) n. 752/82 della Commissione del 31 marzo 1982	L 86	50	1.4.1982
►M2	Regolamento (CEE) n. 2304/82 della Commissione del 20 agosto 1982	L 246	9	21.8.1982
►M3	Regolamento (CEE) n. 631/85 della Commissione del 12 marzo 1985	L 72	24	13.3.1985
►M4	Regolamento (CEE) n. 2688/85 della Commissione del 25 settembre 1985	L 255	11	26.9.1985
►M5	Regolamento (CEE) n. 3169/87 della Commissione del 23 ottobre 1987	L 301	21	24.10.1987
►M6	Regolamento (CE) n. 2326/97 della Commissione del 25 novembre 1997	L 323	1	26.11.1997
►M7	Regolamento (CE) n. 744/2000 della Commissione del 10 aprile 2000	L 89	3	11.4.2000
►M8	Regolamento (CE) n. 1713/2006 della Commissione del 20 novembre 2006	L 321	11	21.11.2006

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 32/82 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 1982

che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ([1]), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio ([2]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77 ([3]), ha stabilito le norme generali concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo;

considerando che, attesa la situazione del mercato della Comunità e le possibilità di smercio di taluni prodotti del settore delle carni bovine, che attualmente potrebbero essere acquistati all'intervento, è opportuno prevedere a quali condizioni è possibile concedere restituzioni particolari all'esportazione per tali prodotti quando sono destinati a taluni paesi terzi è ciò al fine di ridurre gli acquisti all'intervento;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prodotti che soddisfano alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento possono beneficiare di restituzioni particolari all'esportazione.

2. Il presente regolamento si applica alle carni fresche o refrigerate, presentate sotto forma di carcasse, mezzene, quarti compensati, quarti anteriori e quarti posteriori, esportate a destinazione di taluni paesi terzi.

▼M6

3. Se una carcassa o una sella sono presentate con il fegato e/o i rognoni, il loro peso è diminuito di:

— 5 kg per il fegato e i rognoni,

— 4,5 kg per il fegato,

— 0,5 kg per i rognoni.

▼B

Articolo 2

1. Il beneficio di una restituzione particolare all'esportazione è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti esportati provengono da bovini adulti maschi.

([1]) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
([2]) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.
([3]) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.

▼M6

2. La prova è fornita mediante la presentazione di un attestato, il cui modello figura in allegato, rilasciato su richiesta degli interessati dall'organismo d'intervento o da qualsiasi altra autorità all'uopo designata dallo Stato membro in cui gli animali sono stati macellati. Questo documento deve essere presentato alle autorità doganali all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione e deve essere trasmesso per via amministrativa all'organismo incaricato del pagamento delle restituzioni dopo l'espletamento di dette formalità. Tali formalità sono espletate nello Stato membro in cui gli animali sono stati macellati.

▼M8

_____

▼B

Articolo 3

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per il controllo dei prodotti e per il rilascio dell'attestato di cui all'articolo 2. Tali condizioni possono comprendere l'indicazione di un quantitativo minimo.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di escludere qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti tra il momento del controllo e la loro uscita dal territorio geografico della Comunità o la loro consegna alle destinazioni di cui ►**M6** all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 ◄. Tali misure implicano in particolare l'identificazione di ciascun prodotto mediante una stampigliatura indelebile di ogni quarto o una sigillatura di ogni quarto. La macellazione e l'identificazione hanno luogo nel macello designato dall'interessato nella domanda di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

▼M4

Qualora carcasse o mezzene siano sezionate, al di fuori del macello, in quarti anteriori e quarti posteriori, l'autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, può sostituire il suddetto attestato, rilasciato per carcasse o mezzene, con attestati rilasciati per i quarti in questione, sempreché ricorrano tutte le altre condizioni per il loro rilascio.

▼B

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 20 gennaio 1982, le disposizioni previste per l'applicazione del presente regolamento. La Commissione comunica agli Stati membri, anteriormente al 20 febbraio 1982, le sue eventuali osservazioni.

▼M6

_____

▼B

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º marzo 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M6

ALLEGATO

COMUNITÀ EUROPEA

1. Esportatore o richiedente	**ATTESTATO** **per le carni provenienti da bovini adulti maschi** **N. . . . . .** **Regolamento (CEE) N. 32/82**
2. Destinatario (1)	3. Autorità emittente

NOTE

A. Le carni devono essere descritte secondo la nomenclatura utilizzata per le restituzioni all'esportazione.

4. Mezzo di trasporto (1)	B. Il presente attestato deve essere consegnato all'ufficio doganale che procede all'espletamento delle formalità doganali di esportazioni, d'introduzione in un deposito doganale o di introduzione in zona franca. C. L'ufficio doganale fa pervenire il presente attestato debitamente vistato, all'organismo incaricato del pagamento delle restituzioni all'esportazione.

5. Marche o numeri (1) e quantità dei pezzi; designazione delle carni. — con frattaglie aderenti (2) — senza frattaglie aderenti (2)	6. Sottovoce della nomenclatura combinata	7. Massa netta (peso) in kg (3)
8. Quantità dei pezzi (in lettere)		
9. Menzioni particolari		

10. ATTESTATO DELL'AUTORITÀ EMITTENTE

Il sottoscritto attesta che le carni qui sopra descritte provengono da bovini adulti maschi.

Misure d'identificazione utilizzate:

11. VISTO DELLA DOGANA Le formalità di esportazione, d'introduzione in un deposito doganale o di introduzione in zona franca, relative alle carni qui sopra descritte sono state espletate. Documento doganale: Modello: Numero: Data: (Firma) (Timbro)	Luogo: Data: (Firma) (Timbro o sigillo stampato)

(1) Menzione facoltativa.
(2) Cancellare l'indicazione superflua.
(3) Previa deduzione del peso forfettario delle frattaglie, se queste sono aderenti alla carcassa o alla sella.